



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile*



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

ANCI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile*



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

- Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede legale a Roma, via Ulpiano 11 – 00184 Roma, qui di seguito denominato “Dipartimento”, nella persona del Dott. Guido Bertolaso, nella sua qualità di Capo Dipartimento;

E

- Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede legale a Roma, Via dei Prefetti, 46 – 00186, qui di seguito denominata “ANCI”, nella persona del Dott. Leonardo Domenici, nella sua qualità di Presidente dell’ANCI;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile*



VISTI:

- la Legge 24 febbraio 1992, n.225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile”;
- la Legge del 15 marzo 1997 n. 59, avente ad oggetto “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- il Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali”;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
- il DPR del 10 marzo 1998 n. 76, avente ad oggetto “Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale”, che prevede interventi straordinari di sulle calamità naturali”;
- la Legge 3 agosto 1999, n. 265, “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locale nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 recante “Modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- il Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile*



PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche con Legge 9 novembre 2001, n. 401, il Capo del Dipartimento, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1 del medesimo decreto-legge.
- il Dipartimento riconosce il ruolo di rappresentanza dell'ANCI nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile quale punto di riferimento organizzativo dei Comuni italiani;
- il Dipartimento intende favorire la piena e fattiva partecipazione dell'ANCI alla concertazione e al confronto istituzionale in riferimento agli obiettivi perseguiti dal Servizio nazionale della protezione civile nonché, ove necessario, alle attività del Comitato operativo della protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 3-ter, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche con Legge 9 novembre 2001, n. 401.
- l'ANCI persegue fra i suoi obiettivi statuari la valorizzazione del ruolo dei Comuni nei diversi campi e settori in cui si esplica l'azione amministrativa locale, ivi compresa la protezione civile, che si estrinseca anche con la partecipazione in via ordinaria all'attività di Commissioni e organismi istituzionali;
- l'ANCI promuove attività di formazione e di coordinamento politico-tecnico dei propri associati in relazione ai suindicati temi (anche sull'esempio rappresentato dal Progetto Procico con la Regione Lazio) ed in particolare ha costituito una apposita Consulta Nazionale di Protezione Civile quale momento di condivisione e collaborazione tra i Comuni sulle diverse tematiche;
- l'ANCI è articolata in Associazioni regionali ed in soggetti ad essa collegati che si adoperano operativamente e perseguono le stesse finalità statuarie nonché svolgono attività decentrate e loro proprie sui temi suindicati e in ambiti specifici in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità territoriali e tematiche.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile*



CONSIDERATO CHE:

- il Dipartimento e l'ANCI, nel quadro dei rispettivi ruoli istituzionali, perseguono l'obiettivo comune di sostenere politiche e servizi, anche attraverso soluzioni e strumenti innovativi, atti a facilitare, nell'ambito delle più generali politiche locali sulla protezione civile, la previsione e la prevenzione dei rischi, la difesa del territorio e la preparazione delle attività di gestione dell'emergenza ai fini dell'integrità della vita e della salvaguardia dei beni;
- il Dipartimento e l'ANCI ritengono opportuno individuare e diffondere sul territorio strumenti idonei in grado di razionalizzare l'impiego delle risorse, anche finanziarie, disponibili per le attività di cui in premessa.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sostenere le attività delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a ogni livello territoriale e amministrativo, in un'ottica di sistema integrato e decentrato, al fine di potenziare le attività di previsione, prevenzione, preparazione e di risposta operativa all'emergenza;
- razionalizzare e coordinare le attività, valorizzando le diverse componenti, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, assumendo a valori di riferimento la programmazione e concertazione istituzionali;
- procedere, in attuazione delle disposizioni e delle volontà sopra richiamate, alla definizione di adeguate forme di collaborazione finalizzate a un costante miglioramento dell'efficienza del servizio nazionale e locale di protezione civile.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e l'ANCI

CONVENGONO QUANTO SEGUE



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile*



Art. 1
(Oggetto)

1. Il Dipartimento e l'ANCI definiscono, d'intesa con le Regioni, attività comuni finalizzate a favorire lo sviluppo e la diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile e ogni attività anche di carattere formativo, operativo e tecnico utile ad assicurare sempre più efficaci ed efficienti interventi di protezione civile. A tal fine si impegnano a:
 - a. elaborare atti di indirizzo, con lo scopo di rafforzare le attività in materia di protezione civile;
 - b. istituire appositi Gruppi di lavoro dedicati all'approfondimento di specifiche tematiche di interesse, quali, ad esempio: Ruolo del Comune e del Sindaco differenziando tra Città Metropolitane, Città Medie e Piccoli Comuni nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile; aspetti tecnico-amministrativi nella gestione delle diverse tipologie di rischi; incendi boschivi; ecc.;
 - c. realizzare una ricognizione aggiornata dello stato della programmazione regionale nonché della pianificazione provinciale, intercomunale e comunale;
 - d. coadiuvare i Comuni nei compiti di predisposizione delle pianificazioni di protezione civile ad esse demandati dalla vigenti normative nazionali e regionali;
 - e. collaborare con le Regioni nelle occasioni di concertazione su temi e materie inerenti la protezione civile;
 - f. rendere disponibili strumenti e conoscenze utili allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione, la preparazione e la gestione dell'emergenza;
 - g. promuovere eventuali accordi o intese con altri organi e componenti del Servizio nazionale di protezione civile per il miglior raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo;
 - h. promuovere progetti pilota inerenti temi specifici quali, ad esempio, la comunicazione, la messaggistica per l'emergenza e l'informazione sui rischi;
 - i. promuovere percorsi di formazione degli amministratori, degli operatori dei Comuni e del volontariato locale, finalizzati anche all'individuazione di procedure per il riconoscimento, nelle sedi opportune, di specifici profili professionali da impiegare nelle attività di protezione civile;
 - j. sostenere le azioni organizzative, in materia di protezione civile, dei piccoli comuni, anche nelle loro forme associate;
 - k. promuovere e sostenere lo sviluppo del volontariato locale di protezione civile e, in particolare, la costituzione dei Gruppi comunali;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile*



1. sostenere la realizzazione da parte dei comuni di iniziative di informazione della popolazione sui rischi, anche mediante l'uso dell'innovazione tecnologica.

Art. 2

(Gruppo di Coordinamento)

1. Le Parti istituiscono un Gruppo di Coordinamento con il compito di promuovere e coordinare le attività oggetto del presente protocollo.
2. Il Coordinamento è composto da sei membri designati, rispettivamente, 3 dal Dipartimento e 3 dall'ANCI, che assume il ruolo di segreteria organizzativa del Coordinamento stesso.
3. La sede del coordinamento è a Roma, presso la sede dell'ANCI.

Art. 3

(Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione)

1. Il Dipartimento e l'ANCI pongono in essere, tenuto conto delle eventuali risorse finanziarie all'uopo disponibili, specifiche azioni, finalizzate sia a dare adeguata pubblicità al presente Protocollo sia a favorire una progressiva, capillare diffusione, presso i Comuni italiani, delle attività svolte e dei risultati conseguiti in virtù dell'attuazione del Protocollo stesso nonché delle iniziative e dei progetti da esso derivanti, promuovendone la conoscenza anche tra gli altri soggetti attivi nell'ambito del Servizio nazionale della protezione Civile, con particolare riferimento ai sistemi regionali ed ai livelli territoriali, attraverso appropriati mezzi di comunicazione e attività convegnistica e di diffusione tramite media, anche attraverso l'appuntamento annuale dell'ANCI "Codice Rosso".

Art. 4

(Modifiche)

1. Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato mediante Accordo sottoscritto dalle Parti, tenuto conto anche delle eventuali proposte formulate dal gruppo di coordinamento di cui all'art. 2.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile*



Art. 5

(Durata)

1. Il presente protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da prodursi da una delle Parti entro due mesi dalla scadenza.

Art.6

(Tutela dei Dati Personali)

1. Il Dipartimento e l'ANCI, al fine di rendere reciprocamente possibile l'adempimento degli obblighi contrattuali e la prestazione di tutti i servizi, dichiarano espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali effettuati dalle Parti o da soggetti all'uopo designati ai sensi della Legge 675/96.
2. I singoli contratti o convenzioni conclusi tra Dipartimento e soggetti terzi saranno stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (Legge 675/96), ivi compresa l'autorizzazione esplicita di detti soggetti per il trattamento dei loro dati da parte di ANCI.

Art. 7

(Controversie)

1. In caso di controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Il presente atto è firmato in 3 originali.

Roma, 17 gennaio 2008

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
f.to Guido Bertolaso

IL PRESIDENTE
DELL' ANCI
f.to Leonardo Domenici
